

Regolamento per l'utilizzo del dispositivo personale del docente (BYOD) per l'accesso al registro elettronico

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo di dispositivi personali (smartphone, tablet, computer portatili) da parte dei docenti per l'accesso al registro elettronico dell'istituto.

Art. 2 – Finalità

L'utilizzo del dispositivo personale è consentito esclusivamente per finalità didattiche e amministrative, con particolare riferimento a:

- compilazione del registro elettronico;
- inserimento di voti, assenze e annotazioni;
- consultazione di informazioni relative agli studenti e alle attività scolastiche.

Art. 3 – Autorizzazione all'uso

L'utilizzo del dispositivo personale è volontario e subordinato all'accettazione del presente regolamento. L'istituto non è obbligato a fornire dispositivi alternativi, salvo diversa disposizione.

Art. 4 – Requisiti di sicurezza

Il docente si impegna a:

- proteggere il dispositivo con password, PIN o sistemi biometrici;
- mantenere aggiornato il sistema operativo e le applicazioni;
- installare software antivirus ove applicabile;
- evitare l'accesso a reti Wi-Fi non sicure o pubbliche senza adeguate protezioni.

Art. 5 – Protezione dei dati personali

Il docente è tenuto a:

- rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (GDPR);
- non salvare dati sensibili degli studenti sul dispositivo personale;
- effettuare il logout dal registro elettronico al termine di ogni sessione;
- non condividere le proprie credenziali di accesso.

Art. 6 – Responsabilità

Il docente è responsabile:

- della custodia del proprio dispositivo;
- dell'uso corretto delle credenziali di accesso;
- di eventuali accessi non autorizzati derivanti da negligenza.

L'istituto non risponde di:

- furti, smarrimenti o danni al dispositivo personale;
- malfunzionamenti del dispositivo del docente.

Art. 7 – Uso corretto durante l'attività didattica

Durante le ore di lezione, l'utilizzo del dispositivo deve essere limitato alle attività strettamente connesse alla didattica e alla gestione del registro elettronico.

Art. 8 – Connessione alla rete

L'accesso al registro elettronico deve avvenire preferibilmente tramite la rete dell'istituto. L'utilizzo di reti personali è consentito sotto la responsabilità del docente.

Art. 9 – Violazioni

Il mancato rispetto del presente regolamento può comportare:

- la revoca dell'autorizzazione all'uso del dispositivo personale;
- eventuali provvedimenti disciplinari secondo la normativa vigente.

Art. 10 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla delibera del C. di Istituto del 03/03/26.

Delibera del Consiglio d'Istituto del 5 maggio 2026

La Coordinatrice delle Attività Didattiche
Prof. Nicoletta Coppo